



Supra

0817969377

Giunta Regionale della Campania



Il Sub Commissario ad Acta

per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/7/2009 e 24 aprile 2010)

14/5/2012

Prot. 33151/e

15 MAG. 2012

M. 3364

Ai Direttori Generali ed ai Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie Locali

All'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia

E, p.c.

Al Commissario ad Acta

OGGETTO: Chiarimenti sull'autorizzazione all'esercizio degli studi professionali odontoiatrici

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da parte sia di singoli professionisti privati che di associazioni odontoiatriche in merito al rilascio di autorizzazioni sanitarie e al fine anche di uniformare ulteriormente le attività ispettive delle Aziende Sanitarie Locali, si rende opportuno fornire specifici chiarimenti concernenti l'autorizzazione degli studi odontoiatrici, provvedendo, con la presente nota, a sistematizzare in modo chiaro ed esaustivo quanto già precedentemente disciplinato con la DGR del 7/8/2001 n. 3958 e s.m.i. e con il successivo decreto dell'Assessore alla Sanità n. 225 del 10/03/2006 in tema di requisiti per l'esercizio e relativo iter amministrativo.

E' necessario, innanzitutto precisare, che i chiarimenti di seguito formulati riguardano esclusivamente l'espletamento dell'attività in studi odontoiatrici singoli o associati e che, di conseguenza, non possono essere utilizzati qualora la stessa attività venga svolta in sedi rientranti nella categoria degli ambulatori monospecialistici o in quella dei poliambulatori.

Si ritiene, perciò, essenziale, con la presente nota, innanzitutto chiarire la distinzione tra studio odontoiatrico singolo o associato e ambulatorio odontoiatrico.

Per studio odontoiatrico, così come già stabilito dalla citata DGRC 3958/2001 e s.m.i., si intende l'ambiente privato e personale in cui l'odontoiatra esercita la propria libera attività professionale, in forma singola o associata, a favore dei clienti.

Al sensi dell'art. 2232 del Codice Civile " Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".

Tale norma consente all'odontoiatra di avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione di colleghi particolarmente esperti in specifici settori (impiantologia, ortodonzia, ecc.) senza che ciò configuri la trasformazione di studio in ambulatorio.

7

A differenza di quanto previsto per gli ambulatori, lo studio non assume rilevanza autonoma, in quanto la sua funzione strumentale rispetto al professionista lo lega inscindibilmente allo stesso e alle sue vicende personali.

Lo studio associato è del tutto assimilabile allo studio personale in quanto la responsabilità professionale rimane in capo al singolo professionista associato. Analogamente se più professionisti, tutti esercitanti la medesima attività, condividono la conduzione di uno studio con fini di mero abbattimento di spese comuni (segreteria, locali, telefonia) non si configura per ciò stesso una struttura ambulatoriale.

Pertanto, nel caso di studio odontoiatrico associato o in condivisione, con professionisti operanti tutti nella medesima disciplina - non configurandosi un ambulatorio - il provvedimento di autorizzazione deve essere intestato a tutti i professionisti associati ovvero a tutti i professionisti che condividono le spese generali. A tal fine sarà opportuno che le AASSLL di riferimento acquisiscano una dichiarazione da parte di ciascun professionista (avente valore di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.) di condivisione di responsabilità.

Per completezza d'informazione si ritiene opportuno puntualizzare che per ambulatorio odontoiatrico si intende un presidio sanitario aperto al pubblico (con vincolo di giorni e degli orari di apertura) avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma, in cui sono erogate prestazioni a favore di tutti i pazienti richiedenti. Esso presenta le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura e può essere autorizzato anche a nome di chi non sia odontoiatra. In altri termini, nell'ambulatorio si determina una separazione tra attività professionale espletata nell'ambulatorio, come nelle altre più complesse strutture sanitarie, e gestione dell'impresa. Mentre il titolare di quest'ultima è responsabile della predisposizione e del mantenimento del contesto necessario per l'esercizio dell'attività, l'attività professionale e le relative prestazioni, anche se erogate in nome dell'impresa sanitaria, possono far capo solo a personale munito dei prescritti titoli professionali. I professionisti in questione possono essere legati alla struttura sanitaria in cui operano sia da rapporti di dipendenza che di collaborazione.

Altro aspetto da chiarire riguarda l'applicazione dei requisiti di tipo generale agli studi odontoiatrici singoli, associati o in condivisione. Poiché gli studi odontoiatrici sono del tutto assimilabili, sotto questo profilo, agli studi sedi di esercizio delle altre professioni intellettuali protette (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.), si ritiene che il comportamento da tenere relativamente agli studi odontoiatrici, non possa assumere caratteristiche difformi rispetto a quanto avviene in sede di valutazione del rispetto della normativa in parola per il complesso degli studi professionali.

Tale assunto trova conferma da quanto stabilito dal decreto assessorile n. 225 del 10 marzo 2006, laddove stabilisce che per tali fattispecie non si applicano i requisiti di tipo generale definiti dalla DGRC 3958/01 e s.m.i.

Le AASSLL provvedono, pertanto, a effettuare i controlli finalizzati a verificare il possesso dei requisiti minimi di tipo specifico e ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica, nonché tutti gli altri controlli di competenza fissati dalla vigente normativa in materia di sicurezza, così come previsto dalla citata DGRC 3958 e s.m.i. ed in particolare da quanto stabilito al punto 1) dell'Introduzione della Parte Seconda (cfr. pag. 6 BURC n. 2 del 11/1/2002) e precisamente: " ... omissis ... L'ASL effettua, nei confronti dei suddetti studi, le vigilanze per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica, nonché tutti gli altri controlli di competenza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza"

Il citato decreto assessorile, inoltre, nell'ambito dei requisiti di tipo specifico per l'attività odontoiatrica, precisa e chiarisce ulteriormente le caratteristiche del pavimento e del locale operativo.

0817869377

Al fine di evitare disparità di trattamento con le altre categorie di studi professionali soggetti ad autorizzazione all'esercizio, si precisa che quanto rappresentato nella presente nota in ordine alla differenza tra studio singolo, associato o in condivisione ed ambulatorio, nonché all'applicabilità dei requisiti autorizzativi di tipo generale, trova piena applicazione anche per altre tipologie di studi medici professionali (cardiologi, ginecologi, oculisti, etc.)

Un ultimo chiarimento è richiesto per l'attività d'implantologia. La DGRC 3958/01 prevede la possibilità che sia negli studi, sia negli ambulatori odontoiatrici si pratici l'attività di implantologia, tanto che tra i requisiti organizzativi è testualmente riportato: *"nella pratica dell'implantologia e della chirurgia orale avanzata è obbligatorio l'uso di materiale monouso sterile (guanti, camici, teli, cannule, ecc.) e di tutte le procedure proprie della asepsi operatoria"*.

La necessità di tale chiarimento nasce dalla circostanza che anche nella nostra Regione è stata sollevata la questione della competenza dei medici specialisti in chirurgia maxillo-facciale a poter svolgere l'attività di implantologia dentale.

Il Ministero della Salute, in risposta ad un quesito posto dal presidente della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri di Siracusa, ha chiarito con nota prot. n. 554 del 19/03/2008, in modo del tutto esauriente, come solo i professionisti legittimati all'esercizio della professione odontoiatrica ed iscritti al relativo Albo degli Odontoiatri possono svolgere l'attività di implantologia dentale, precisando in particolare che: *" omissis... Al riguardo però si è già espressa la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 4466/05, nel riconoscere autonomia professionale tra l'odontoiatria e la chirurgia maxillofacciale, ha escluso che i relativi percorsi formativi, pur potendo alcuni di esse aver contenuto comune o comuni basi propedeutiche, siano fungibili. La fungibilità è esclusa anche dal fatto che non è prospettabile che l'odontoiatra possa effettuare interventi di chirurgia maxillofacciale. Nel merito della questione posta da codesto Ordine, a parere dello scrivente, l'implantologia dentale è una metodica di riabilitazione odontoiatrica e rientra, come tale, nelle competenze specifiche dell'odontoiatra, e come diritto acquisito, di una particolare categoria di medici chirurghi iscritti all'albi degli odontoiatri. Si esclude quindi che l'implantologia dentale possa essere praticata dai medici chirurghi specialisti in chirurgia maxillofacciale"*.

Si precisa, infine, che per l'attività d'implantologia non vi è necessità, così come stabilito dalla DGRC 3958/01 e s.m.i. del locale chirurgico di almeno 16mq e connesse zone di preparazione.

97

Mario Moracca